

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3420 del 30/06/2017
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - S.EC.AM. SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b) - 5.1.c) - 5.1.d) - 5.1.f) - 5.1.g) - 5.3.a.ii) - 5.3.a.iii) - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3548 del 30/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - **S.EC.AM. SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1b) - 5.1.c) - 5.1.d) - 5.1.f) - 5.1.g) - 5.3.a.ii) - 5.3.a.iii) - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, la Ditta **S.EC.AM srl** avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA / C.F. 01118170396) risulta in possesso, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015, così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2398 del 31/07/2015 e con propria determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3304 del 13/09/2016;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la comunicazione di modifica presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 06/02/2017 (ns. PGRA/2017/1602 del 08/02/2017) con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi per l'integrazione delle tipologie di rifiuti ammesse alla sezione impiantistica di trattamento finalizzato al recupero, ferme restando le capacità e potenzialità dell'impianto già autorizzate. Contestualmente il gestore comunica altresì l'intenzione di modificare entro il 31/12/2017 la dislocazione all'interno della stessa installazione di alcune attrezzature

esistenti della sottounità impiantistica IFOSF, senza alcuna variazione dei processi di trattamento, ai fini della razionalizzazione degli spazi interni per ragioni di sicurezza;

VISTA altresì la documentazione integrativa alla predetta comunicazione di modifica presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 15/03/2017 (ns. PGRA/2017/3762), a riscontro della richiesta di integrazioni avanzata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/2704 del 27/02/2017;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, il gestore prospetta in particolare l'inserimento di una nuova tipologia di rifiuti speciali pericolosi costituiti da *rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (CER 190107*)* da destinare al trattamento finalizzato al recupero nelle sottounità impiantistiche denominate ITAS e CLOFE, per le operazioni di disidratazione meccanica in sostituzione delle sostanze coadiuvanti attualmente utilizzate (es. perlite) nella funzione di protezione delle componenti meccaniche della filtropressatura o come correttore di pH di determinati prodotti;

ACQUISITA in proposito in data 26/04/2017 la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA (ns. PGRA/2017/5634), a riscontro della richiesta di parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto e di supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/1854 del 13/02/2017;

VISTI in particolare l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA altresì la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in seguito all'analisi della documentazione presentata, la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi è da considerare come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VALUTATA l'occasione di procedere all'aggiornamento dell'AIA in essere anche in relazione alla precedente modifica non sostanziale all'assetto impiantistico comunicata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 07/10/2016 (ns. PGRA/2016/12609), riguardante l'adozione di ulteriori sistemi per minimizzare i prelievi idrici da acquedotto mediante il riutilizzo nell'attività di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti svolta nell'installazione di quota parte dei reflui risultanti dalla sezione impiantistica di trattamento chimico-fisico presente nell'installazione stessa (per un quantitativo massimo pari a 3.000 tonnellate/anno), altrimenti destinati come acque reflue industriali allo scarico in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che il gestore, in ottemperanza all'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi, provvedeva:

- alle verifiche di integrità e tenuta delle 5 vasche interrato (DV3, DV4, DV5, DV1Em, DV2Em) dedicate a stoccaggio/deposito di rifiuti liquidi anche pericolosi, con apposita relazione/certificazione presentata in data 27/03/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 32372/2015), per cui risulta espresso parere favorevole dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA (PG Provincia di Ravenna n. 40718/2015 del 23/04/2015) contenente indicazioni per l'aggiornamento delle attività di monitoraggio previste per la protezione del suolo e sottosuolo nell'AIA in essere;
- in occasione della pulizia, alla certificazione di integrità e tenuta della vasca di equalizzazione (DE1) parzialmente interrato (PG Provincia di Ravenna n. 32375/2015 del 27/03/2015), per cui questa Agenzia condivide la proposta del gestore di provvedere alla verifica del permanere di dette condizioni con frequenza almeno triennale, ad integrazione delle attività di monitoraggio previste per la protezione del suolo e sottosuolo nell'AIA in essere (giusto il verbale ARPAE SAC – ST di Ravenna del 28/06/2017);
- all'individuazione, sulla base di proprie valutazioni, di azioni di miglioramento anche in termini di monitoraggio per la protezione del suolo e del sottosuolo, rispetto all'ipotesi di rischio di eventi connessi a eventuali zampilli da serbatoi e/o relative connessioni (PG Provincia di Ravenna n. 66692/2015 del 03/08/2015), accolte favorevolmente da questa Agenzia (giusto il verbale ARPAE SAC – ST di Ravenna del 28/06/2017);
- all'attuazione del restante intervento di adeguamento ai fini del contenimento delle emissioni odorigene provenienti dall'installazione, con l'avvenuta messa in esercizio in maniera progressiva a far tempo dal 15/09/2015 dei nuovi 9 serbatoi denominati NV1A/B/C/D, NV2A/B/C/D, NV3 in sostituzione delle 3

vasche esistenti denominate NV1, NV2, NV3 (PG Provincia di Ravenna n. 73759/2015), collegati al sistema di aspirazione e abbattimento sfati afferente all'esistente punto di emissione E1, per cui risulta espletata in data 02/10/2015 la procedura prevista per la messa a regime ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 79509/2015);

- all'esecuzione in data 20/01/2016 di una campagna di rilievi olfattometrici (ns. PGRA/2016/1263 del 08/02/2016) ritenuta da questa Agenzia non sufficiente per un'adeguata caratterizzazione delle emissioni odorigene dell'installazione IPPC in oggetto da un punto di vista sia qualitativo (per la mancanza dei criteri di inclusione/esclusione di determinate sorgenti dallo studio), sia quantitativo (i campionamenti per le vasche non sono stati correttamente eseguiti) e per effettuare una stima e/o verifica dell'eventuale disagio olfattivo recato alla popolazione residente nell'intorno dell'installazione stessa (ns. PGRA/2016/5844 del 19/05/2016) per cui, sulla base delle valutazioni condotte congiuntamente da ARPAE ST e SSA di Ravenna (ns. PGRA/2016/5147 e ns. PGRA/2017/5211), risulta opportuno/necessario lo svolgimento da parte del gestore di un'attività integrativa di monitoraggio delle emissioni odorigene (campagna estiva), al fine di attuare compiutamente quanto stabilito in proposito nel piano di adeguamento/miglioramento dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi (ns. PGRA/2017/5338 del 18/04/2017);

RICHIAMATO il *Decreto Ministeriale 13 novembre 2014, n. 272* recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2016/5013 del 02/05/2016);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'impianto inserito nell'AIA in essere;

VISTA in proposito la *Circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015* con cui il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo;

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del *Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)*, entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di questa Agenzia delle dovute spese istruttorie, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 08/06/2016 di S.EC.AM srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, per cui risulta avanzata istanza di rinnovo;

RITENUTO pertanto che, in relazione alle suddette comunicazioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR. n. 1991/2003 e il gestore ha provveduto in proposito. Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le modifiche comunicate dal gestore, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **S.EC.AM s.r.l.** (Partita IVA / C.F. 01118170396) avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A, per l'esercizio di **attività IPPC di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi di cui ai punti 5.1.b) - 5.1.c) - 5.1.d) - 5.1.f) - 5.1.g) - 5.3.a.ii) - 5.3.a.iii) - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi** e altre attività connesse di gestione di rifiuti, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1)** dell'Allegato al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Tariffa istruttoria per modifica non sostanziale con aggiornamento AIA = € 500,00


In relazione alle comunicazioni di modifica presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 07/10/2016 (ns. PGRA/2016/12609) e in data 06/02/2017 (ns. PGRA/2017/1602), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi con versamenti (di importo pari a € 500,00 ciascuno) effettuati a favore di ARPAE, rispettivamente, in data 03/10/2016 e in data 06/02/2017.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi, si prende atto dell'avvenuta messa in esercizio in maniera progressiva a far tempo dal 15/09/2015 dei nuovi 9 serbatoi denominati NV1A/B/C/D, NV2A/B/C/D, NV3, in sostituzione delle 3 vasche esistenti denominate NV1, NV2, NV3, collegati al sistema di aspirazione e abbattimento sfati afferente all'esistente punto di emissione E1.

Si prende altresì atto dell'intenzione di modificare entro il 31/12/2017 la dislocazione all'interno della stessa installazione di alcune attrezzature della sottounità impiantistica IFOSF, ai fini della razionalizzazione degli spazi interni per ragioni di sicurezza e senza alcuna variazione dei processi di trattamento, così come comunicato dal gestore in data 06/02/2017 (ns. PGRA/2017/1602) e chiarito in data 16/03/2017 (ns. PGRA/2017/3762).

In particolare, le componenti impiantistiche della sottounità IFOSF oggetto di riallocazione sono individuate nei corpi tecnici denominati FCF (trattamento chimico-fisico), FD1 (dissolvente reattore), DF1/DF2 (filtri a carbone).

Il lay-out dell'installazione aggiornato nell'assetto impiantistico modificato della sottounità IFOSF è rappresentato nello schema di dettaglio di seguito riportato.



- 2.c) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'impianto riportata nell'AIA è aggiornata sostituendo il **paragrafo D1)** della Sezione D dell'Allegato al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA

Dalla valutazione integrata ambientale e con particolare riferimento al posizionamento dell'impianto rispetto alle BAT di cui alla precedente Sezione C risulta verificata l'adeguatezza ai requisiti della normativa IPPC, anche a seguito di quanto già attuato dal gestore in adempimento ai precedenti provvedimenti di AIA, fatto salvo che:

- *come disposto all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), adottato con DGR n. 1180 del 21/07/2017, entro 6 mesi dalla sua approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 (cioè entro il 11/10/2017), dovrà essere previsto l'eventuale adeguamento alle disposizioni in esso contenuto, con particolare attenzione alle misure in materia di attività produttive di cui all'art. 19 delle stesse NTA;*
- *si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'impianto in adeguamento a quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.*

Al fine di individuare le modalità e le frequenze per adempiere a tale previsione, il gestore è tenuto a trasmettere ad ARPAE SAC di Ravenna entro il termine di 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014 (cioè entro il 11/04/2018) una proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione. Tale proposta sarà valutata e sarà conseguentemente aggiornata l'AIA.

Qualora non pervenga tale proposta, l'AIA verrà aggiornata d'ufficio con l'indicazione delle frequenze stabilite all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e delle modalità di controllo definite in conformità alle metodologie di riferimento adottate nel settore.

In merito a tale obbligo, si ricorda che con circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo. Qualora codesto Gestore intenda avvalersi di tale possibilità, dovrà provvedere ad avanzare a titolo volontario, tramite comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la richiesta di validazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, nonché ogni altro elemento utile a valutare le diverse modalità e frequenze proposte, con riferimento anche alle sostanze non pericolose.

*Anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore, si individuano alcuni **interventi di adeguamento/miglioramento di tipo gestionale** da attuare come di seguito indicato:*

- ***Prima dell'inizio dei conferimenti con avvio effettivo delle operazioni di recupero dei rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (CER 190107*) nelle sottounità impiantistiche denominate ITAS e CLOFE, il Manuale Operativo dell'impianto attualmente in uso deve essere aggiornato con riferimento al presente atto e presentato al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA per la convalida. Copia del Manuale Operativo aggiornato e validato è trasmessa a ARPAE - SAC di Ravenna.***
- ***Esecuzione nel corso dell'anno 2017 di una campagna di monitoraggio delle sostanze odorigene durante il periodo estivo (giugno-agosto), nel rispetto delle specifiche indicazioni/prescrizioni stabilite con nota ns. PGRA/2017/5338 del 18/04/2017, trasmettendo gli esiti ad ARPAE SAC e ST di Ravenna nel più breve tempo possibile dalla disponibilità dei dati.***

- 2.d) **Le condizioni generali e specifiche per l'esercizio dell'impianto** stabilite nell'AIA sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D2) CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1) Condizioni relative alla gestione dell'impianto

L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.

In termini generali, l'impianto deve essere esercito nel rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo C3 in relazione alle BAT applicabili e secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 che il gestore già adotta (opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'AIA).

In particolare, l'impianto deve essere gestito secondo le modalità e procedure indicate nel Manuale Operativo dell'impianto predisposto dal gestore che viene integralmente assunto come riferimento vincolante e per cui è fatto salvo quanto stabilito al paragrafo D1) della presente Sezione D.

Quanto riportato nei successivi paragrafi della Sezione D definisce le condizioni e prescrizioni che il gestore deve rispettare per l'esercizio dell'impianto; è importante ricordare che costituisce modifica da comunicare (tramite i servizi del Portale AIA-IPPC) e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi ogni variazione dell'impianto, anche in termini gestionali e di condizioni di funzionamento nonché delle relative attività di monitoraggio, rispetto a quanto definito nella presente AIA.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- *ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;*
- *ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;*
- *ottimizzare i recuperi comunque intesi;*
- *diminuire le emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle emissioni odorigene, anche migliorando il rendimento dei dispositivi di depurazione.*

In merito agli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi dedicati al monitoraggio, il gestore deve provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato, secondo le modalità operative, le metodiche analitiche e le relative procedure di valutazione specificate nel paragrafo D3) della presente Sezione D).

Relativamente alle attività di campionamento e analisi correlate alla presente AIA, il gestore deve verificare preventivamente le capacità e le dotazioni dei laboratori ai quali intende affidare tali attività al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche inerenti al monitoraggio ambientale e al monitoraggio e controllo dell'impianto. Tale accertamento dovrà essere effettuato verificando anche il possesso, da parte dei laboratori, di certificazioni rilasciate da Enti accreditati per le attività richieste.

Ove previsto e ritenuto necessario, nel seguito si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal normale funzionamento dell'impianto, prevedendo le eventuali misure da adottare.

Con riferimento al Manuale Operativo dell'impianto e al Sistema di Gestione Ambientale (SGA), tutte le emergenze devono essere gestite secondo le procedure individuate, compresa la preparazione del personale. In particolare, per l'impianto deve essere definito e adottato un Piano di Emergenza Interno in cui sono individuati e analizzati i principali eventi accidentali da gestire (es. sversamenti, allagamenti, incendi, anomalie, ecc.) e sono indicate le relative modalità di intervento, comprese le misure di prevenzione.

D2.2) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

Il Manuale Operativo dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo quale parte integrante e sostanziale della presente AIA, deve essere aggiornato in caso di modifiche significative alle modalità di gestione indicate.

Fatto salvo quanto specificatamente indicato al paragrafo D1) della presente Sezione D), ogni aggiornamento del Manuale in uso deve essere comunicato e valutato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini della convalida da parte di ARPAE – ST di Ravenna. Copia del Manuale in uso, validato da ARPAE - ST di Ravenna, è trasmessa ad ARPAE – SAC di Ravenna.

Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere redatta **annualmente** dal gestore una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio richieste dall'AIA (REPORT ANNUALE), contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nell'AIA stessa.

Tale Report Annuale dovrà essere trasmesso **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

Si rammenta che tale Report Annuale è specifico delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzato per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA; il caricamento sul portale dei files elaborati dal gestore deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato 1 di detta determinazione.

In merito alla redazione dei Report Annuali, il gestore è tenuto a migliorare la relazione descrittiva, riportando nelle tabelle relative alle analisi svolte, i limiti di riferimento anche di rendimento, la valutazione comparativa dell'andamento nel corso di almeno 5 anni dei dati relative alle prestazioni ambientali, i dati quantitativi dei rifiuti trattati nelle varie sottounità impiantistiche.

Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in caso di incidenti o eventi imprevedibili che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente ARPAE - SAC e ST di Ravenna, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevedibili, informandone l'autorità competente.

Nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), il gestore è altresì tenuto a comunicare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, mediante fax e PEC, i seguenti eventi:

- superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale, per cui devono essere ottemperate le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione. Contestualmente alla comunicazione (o nel minimo tempo tecnico) devono altresì essere documentate con breve relazione scritta, da trasmettere ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
- avarie, guasti, anomalie che richiedono la riduzione di attività e/o fermata dell'impianto e il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi ;
- eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo e con potenziali impatti sull'ambiente;
- guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 h anche se non producono superamenti dei limiti emissivi;

oltre a mettere in atto, se del caso, le procedure previste nel Piano di Emergenza Interno che il gestore è tenuto ad adottare.

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera sono aggiornate sostituendo il **punto 4)** delle **prescrizioni** di cui al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Prescrizioni

[...omissis...]

- 4) Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti. Devono essere attuate tutte le condizioni tecniche/gestionali per il contenimento delle emissioni polverulente dovute alla movimentazione dei rifiuti.

[...omissis...]

- 2.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni nel suolo sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.6) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D2.6) Emissioni nel suolo (aspetti generali, prescrizioni)

Aspetti generali

L'esercizio dell'impianto non comporta, in condizioni di normale funzionamento, alcuna emissione nel suolo.

Alla luce degli autocontrolli previsti, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio di cui al paragrafo D2.10) dell'Allegato all'AIA, dello stato delle strutture di stoccaggio e relativi sistemi di contenimento, nonché delle modalità di intervento (comprese le misure di prevenzione) individuate nell'ambito del SGA dal Piano di Emergenza interno, i potenziali impatti sul suolo e sottosuolo associati all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'installazione risultano poco significativi nelle normali condizioni operative e comunque ridotti a livelli trascurabili anche in situazioni accidentali.

Prescrizioni

1. L'area individuata per la riallocazione di corpi tecnici della sottounità impiantistica IFOSF deve essere dotata di fognatura collegata all'impianto di depurazione interno.
2. Il Manuale Operativo dell'impianto contiene le procedure di intervento che il gestore è tenuto ad adottare per la protezione del suolo e del sottosuolo in condizioni eccezionali prevedibili (es. dispersione accidentale di sostanze pericolose e reagenti utilizzati per i trattamenti) nonché le misure individuate per ridurre il rischio di eventi connessi a eventuali zampilli da serbatoi e/o relative connessioni.

- 2.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione dei rifiuti sono aggiornate sostituendo il **punto 2.b)** delle **prescrizioni** di cui al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Prescrizioni

[...omissis...]

- 2.b)** Fatto salvo quanto successivamente stabilito, le tipologie di rifiuti anche pericolosi ammesse alle operazioni di stoccaggio (R13) e trattamento per il recupero (R3-R4-R5-R6) in tale sezione impiantistica sono esclusivamente quelle elencate nella **Tabella 2** riportata nella Sezione DI dell'Allegato all'AIA.

*Al trattamento finalizzato al recupero sono altresì ammessi rifiuti solidi di cui al codice **CER 190107*** esclusivamente per le operazioni di disidratazione meccanica nelle filtropresse dedicate delle sottounità ITAS e CLOFE, in sostituzione di sostanze coadiuvanti quali ad es. perlite nella funzione di protezione delle componenti meccaniche della filtropressatura o come correttore di pH di determinati prodotti. Il Manuale Operativo dell'impianto contiene apposita scheda di utilizzo che definisce per tali rifiuti le caratteristiche fisiche e chimiche idonee allo scopo.*

I rifiuti di cui al codice CER 190107 concorrono al processo di trattamento finalizzato al recupero nelle sottounità ITAS e CLOFE anche per i quantitativi massimi ammessi complessivamente in tale sezione impiantistica di cui al precedente punto 2.a).*

[...omissis...]

- 2.h) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione dei rifiuti sono aggiornate sostituendo i **requisiti di notifica specifici** di cui al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con i seguenti:

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Requisiti di notifica specifici

- Deve essere comunicata, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di inizio dei conferimenti di rifiuti solidi di cui al codice CER 190107* con l'avvio effettivo alle operazioni di recupero nelle sottounità impiantistiche ITAS e CLOFE.
- Il gestore è tenuto ad informare ARPAE – SAC e ST di Ravenna sullo stato di avanzamento e completamento degli interventi di riallocazione riguardanti le componenti impiantistiche della sottounità impiantistica IFOSF.
- Tenuto conto che la sottounità impiantistica CONCRETE per il trattamento delle sostanze polverulente è attualmente inattiva, qualora il gestore intenda attivarla (anche limitatamente all'utilizzo delle strutture di stoccaggio PSI, PS2) dovrà darne preventiva comunicazione ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.

- 2.i) Il **Piano di Monitoraggio dell'impianto** di cui al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi è integrato per la **MATRICE RIFIUTI** con i seguenti autocontrolli sui **rifiuti in ingresso** alla sezione impiantistica di recupero (sottounità ITAS e CLOFE):

Aspetto ambientale		Oggetto/Parametro (*)	Metodica analitica	Frequenza	Supporto per la registrazione dei dati
RIFIUTI IN INGRESSO Sezione impiantistica di recupero	itas clo.fe	Sodio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Su ogni 2 carichi	Rapporto di prova
		Cloruri	EPA 300.0 1993		
	coadiuvanti per filtopressatura e/o correttore di pH di determinati prodotti (CER 190107*)	Arsenico	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Semestrale per i primi 2 anni di utilizzo, successivamente annuale (per ogni singolo produttore)	Rapporto di prova
		Cadmio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Cromo totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Mercurio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Nichel	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Rame	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Selenio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Antimonio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Piombo	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		
		Idrocarburi C<12	EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003		
		Idrocarburi C>12	EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003		
		IPA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007		

(*) A tali determinazioni andranno aggiunte quelle delle sostanze utilizzate nel processo produttivo, dichiarate nella scheda di omologa sopra l'1%

Dovrà inoltre essere posta massima attenzione al monitoraggio dei quantitativi di rifiuti di cui al CER 190107* utilizzati all'interno dei processi di recupero nelle sottounità impiantistiche ITAS e CLOFE nonché delle caratteristiche dei relativi rifiuti prodotti; di tali verifiche dovrà essere data evidenza all'interno del Report Annuale e la documentazione di dettaglio tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

- 2.j) Il **Piano di Monitoraggio dell'impianto** di cui al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi è aggiornato per la **MATRICE RIFIUTI** implementando le frequenze **su almeno il 25% dei lotti** degli autocontrolli previsti sui **prodotti** ottenuti, durante i primi 2 anni di utilizzo dei rifiuti solidi di cui al codice CER 190107*, nella **sezione impiantistica di recupero** (sottounità ITAS e CLOFE);

- 2.k) Le condizioni stabilite nell'AIA per i consumi di risorse energetiche e idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie sono aggiornate sostituendo le **prescrizioni** di cui al **paragrafo D2.9) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con le seguenti:

D2.9) Consumi di risorse energetiche e idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie (aspetti generali, prescrizioni, monitoraggio)

[...omissis...]

Prescrizioni

- *Il gestore provvede al recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, anche preventivamente accumulate nel preposto tank container (posizionato in prossimità dell'ingresso D all'installazione), che vengono utilizzate in impianto per forme d'uso compatibili, come specificate nel Manuale Operativo dell'impianto.*
- *Quale ulteriore sistema per minimizzare i prelievi idrici da acquedotto, il gestore provvede altresì al riutilizzo di quota parte dei reflui risultanti dalla sezione impiantistica di trattamento chimico-fisico, aventi comunque caratteristiche conformi allo scarico in pubblica fognatura secondo le specifiche condizioni stabilite al paragrafo D2.5) dell'Allegato all'AIA. Tale riutilizzo, per un quantitativo massimo pari a 3.000 tonnellate/anno, è consentito esclusivamente per forme d'uso compatibili, come specificate nel Manuale Operativo dell'impianto, nell'attività di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti svolta nell'installazione stessa.*

- 2.l) Le **altre condizioni** stabilite nell'AIA in termini di attività di **monitoraggio** sulle strutture di stoccaggio per la protezione del suolo e sottosuolo sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.10) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D2.10) Altre condizioni (stoccaggio e utilizzo materie prime e di servizio/ausiliarie, prodotti, ecc.)

Il gestore deve adottare idonee misure di contenimento di eventuali sversamenti accidentali che possano originarsi dalle cisternette delle materie prime posizionate in prossimità della sottounità impiantistica CLOFE.

Per quanto riguarda le strutture di stoccaggio, il Piano di Monitoraggio dell'impianto prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

<i>Aspetto Ambientale</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Supporto per registrazione dati</i>
PROTEZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO	<i>Controlli visivi dei serbatoi di stoccaggio e relativi bacini di contenimento (comprese linee di carico/scarico)</i>	<i>annuale</i>	<i>Report informatico o cartaceo</i>
	<i>Controlli di tenuta dei serbatoi di stoccaggio (misura dei livelli in quiete a distanza di 24h)</i>	<i>annuale</i>	<i>Report informatico o cartaceo</i>
	<i>Controlli di tenuta delle linee di carico/scarico dei serbatoi di stoccaggio</i>	<i>annuale</i>	<i>Report informatico o cartaceo</i>
	<i>Controlli di integrità e tenuta delle vasche interrato DV3, DV4, DV5, DV1Em, DV2Em (metodo ASTERM o equivalenti)</i>	<i>almeno triennale</i>	<i>Relazione/certificazione</i>
	<i>Controlli di integrità e tenuta della vasca parzialmente interrata DE1</i>	<i>almeno triennale</i>	<i>Relazione/certificazione</i>

Tutte le certificazioni di integrità e tenuta delle vasche oggetto di verifica periodica sono da mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo e comunque inserite nel Report Annuale.

- 2.m) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione del fine vita dell'impianto sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.11) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D2.11) Gestione del fine vita dell'impianto (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

Viste le tipologie di attività di gestione dei rifiuti svolte da S.EC.AM nell'installazione oggetto della presente AIA, a servizio di terzi e di altre attività limitrofe, non appare realistico delineare oggi un piano di dismissione e ripristino del sito; infatti, in futuro, nel caso di un eventuale intervento di ripristino ambientale dell'area, l'impianto e le strutture potrebbero aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Prescrizioni

1. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorge l'installazione dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.
2. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

Requisiti di notifica specifici

- Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE - SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari.
- 2.n) I controlli programmati e loro costo stabiliti nell'AIA sono aggiornati sostituendo il Piano di Controllo dell'impianto di cui al **paragrafo D3.2) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

D3.2) Autocontrolli, controlli programmati e loro costo

[...omissis...]

Il Piano di Controllo dell'impianto prevede controlli programmati effettuati con periodicità **triennale** dall'organo di vigilanza (ARPAE) con visita ispettiva mirata a:

- verifica delle varie matrici ambientali e indicatori di prestazione ambientale dell'impianto;
- verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'impianto;
- controllo attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:
 - dati relativi al controllo degli aspetti energetici;
 - dati relativi al consumo di risorse idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie, rifiuti recuperati e dati relativi ai prodotti finiti;
 - modalità con cui vengono effettuati gli scarichi, anche ricorrendo ad eventuale prelievo, con verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;
 - registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;
 - documentazione attestante gli autocontrolli sulle emissioni sonore. Nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni;

- modalità di gestione dei rifiuti (sia prodotti, sia recuperati) e relative aree di stoccaggio/deposito con controllo dei registri di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione delle procedure operative del Manuale di Gestione dell'impianto;

La periodicità riportata dei controlli programmati di ARPAE è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che il gestore è tenuto a fornire come stabilito nella presente AIA.

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento o ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei Tecnici di ARPAE.

Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'Organo di Vigilanza (ARPAE) previste nel Piano di Controllo dell'impianto sono a carico del gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente per i controlli previsti in materia di AIA; nelle more dell'emanazione da parte della Regione del provvedimento di adeguamento delle tariffe e delle modalità di versamento previste dal Decreto 6 marzo 2017, n. 58 da applicare alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione di cui al DM 24 aprile 2008 come modificate e adeguate dalla DGR n. 1913 del 17/11/2008 e smi.

Il versamento dovrà essere effettuato a favore di ARPAE e secondo le modalità che verranno comunicate.

3. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto ad adeguare, tramite appendice, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che le garanzie finanziarie richieste al precedente punto 3., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.